

n. 750/2024 R.G.



riunito in camera di consiglio in data 30.05.2024 nelle persone dei signori

Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott. Luca Giani Giudice rel.
Dott.ssa Rosa Grippo Giudice

ha pronunciato il seguente

 Pt_2 , rappresentato e difeso dall' avv.

suo studio in Milano, Indirizzo_6, giusta procura in atti

DECRETO EX ARTT. 98 SEGG. R.D. 267/1942

01.11.2023 e iscritto a ruolo in	1			1
		[]		
Parte_1	(CF	C.F1) residente i	n Ariano Irpino, []
<i>Indirizzo_1</i> , rappresentat	ta e difesa dall	l'Avv.	ed elet	tivamente domiciliata
presso lo studio del predetto d	lifensore in Mo	ontella (AV),	Indirizzo_2	, giusta procura in
atti				
				RICORRENTE
	NEI C	ONFRONTI DI		
		Controparte_1		
[] in forma abbreviata		Controparte_2		$(C.F. P.IVA_1),$
con sede in Milano, Indiriz	<i>zo_3</i> , quale	e società che gesti	sce il Fondo Co	mune di Investimento
Immobiliare " - Fondo	Comune di	Investimento Alt	ernativo Immol	oiliare Riservato", in
persona dell'amministratore d	elegato dott.	Controparte_3	rappresentata e	difesa dall'avv.
ed elettivamente dom	iciliata presso	il suo studio sito	in Milano,	Indirizzo_4
[] , giusta procura in atti				
				RESISTENTE
	NONCHÉ N	NEI CONFRON'	ΓI DI	

CONCLUSIONI

ed elettivamente domiciliato presso il

RESISTENTE





I difensori all'udienza del 23.04.2024 hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in atti.

E segnatamente:
conclusioni di parte ricorrente Parte_1 , come rassegnate nel ricorso per
revocazione depositato in data 1.11.2023 e ribadite nella nota autorizzata del 16.04.2024:
"Nel merito e in via principale in accoglimento del presente ricorso, pronunciare la revocazione
del provvedimento di ammissione al passivo della pretesa della CP_1 in quanto il contratto su cui
si basa la pretesa creditoria nei fatti è un contratto di leasing traslativo intervenuto tra la CP 1 e
la CP 7 ;
in via gradata chiede che sia rideterminato il canone di locazione e l'indennità di occupazione,
nella misura di euro 12.000,00 annui, scomputando quanto corrisposto a titolo di anticipo sui
prezzo di vendita.
Spese e competenze del presente procedimento rifuse con attribuzione."
conclusioni di parte resistente Controparte_1 Controparte_2 , come
rassegnate nella memoria di costituzione depositata in data 07.03.2024 e ribadite con nota di replica
autorizzata del 22.04.2024:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- rigettare il ricorso proposto dalla signora Parte_1 avverso lo stato passivo dichiarato esecutivo
in data 13 dicembre 2021, con riferimento all'ammissione al passivo del credito di []
Controparte_2 per conto del Fondo (cron. 9) e avverso lo stato passivo
creditori tardivi dichiarato esecutivo in data 16 novembre 2022, con riferimento all'ammissione al
passivo del credito di CP_1 Controparte_2 per conto del Fondo (cron.
22) in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
- compenso professionale e spese rifusi."
conclusioni di parte resistente CP_4 CP_5 come rassegnate nella memoria di
costituzione depositata in data 7.03.2024:
"rigettare il ricorso per revocazione proposto da Parte_1 Co avverso i decreti del Giudice Delegato che hanno ammesso al passivo del Fallimento della Co. CP_5 i crediti di
Controparte_2 di cui in narrativa e sub cron. n. 9 e n. 22 dello stato
passivo, essendo la domanda inammissibile e la pretesa destituita di fondamento in fatto ed in
diritto e comunque non provata, per l'effetto confermando integralmente i provvedimenti indicata
del Giudice Delegato, per i motivi di cui in narrativa.
Condannare la ricorrente Parte_1 al risarcimento del danno ex art. 96 primo comma c.p.c., con liquidazione equitativa ex terzo comma della norma.
Con vittoria di compensi, oltre spese forfetarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, fatta avvertenza
che il valore della causa non è compreso fra Euro 52.000,00 ed Euro 260.000,00 come
erroneamente indicato da controparte, ma ammonta al totale dei crediti oggetto di impugnazione e
così ad Euro 563.377,19.".

RAGIONI DELLA DECISIONE
PREMESSA
In ordine al credito di Controparte_1 Controparte_2 ammesso al passivo
del Pt_3 CP_5 e alla sequenza dei successivi eventi richiamati nell'odierno procedimento
Il Collegio, ai fini di una compiuta ricostruzione dell'odierno thema decidendum, osserva che il
ricorso che qui ci occupa è volto ad ottenere la revocazione ex art. 98 co. 4 LF. dei crediti di
Controparte_2 (la quale gestisce il Fondo Comune di
Investimento Immobiliare " - Fondo Comune di Investimento Alternativo Immobiliare
Riservato", di seguito per brevità CP_1 già ammessi allo stato passivo, ormai definitivo, del
predetto Fallimento.





Preme osservare a riguardo che la ricorrente in sede di insaturazione del presente procedimento: -non allegava copia dello stato passivo;

- -non collocava temporalmente la relativa verifica dei crediti di *CP* 8 già ammessi al passivo;
- -si limitava a riferire che <u>CP_1</u> avesse depositato insinuazioni al passivo rubricate ai numeri di cronologico 9 e 22.

Tali lacune devono considerarsi, tuttavia, sanate all'esito della costituzione dei resistenti (per entrambi come da comparse depositate in data 7.03.2024), fornendo le seguenti indicazioni:

- -insinuazione cron. 9 del 10.11.2021 ammessa allo stato passivo dichiarato esecutivo in data 13.12.2021:
- -insinuazione cron. 22 del 27.09.2022 ammessa allo stato passivo dichiarato esecutivo in data **16.11.2022**;


E segnatamente trattasi dei seguenti crediti di CP 1

- 1) **Cronologico n. 9**: "<u>Proposta del Curatore:</u> causa del credito: **crediti da locazione immobile**. Il creditore chiede di essere ammesso per i seguenti importi: **Euro 60.127,74 in prededuzione** per l'indennità di occupazione dell'immobile per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento;
- Euro 400.190,62 per i canoni dovuti sino alla data di fallimento. Il Curatore, esaminata la documentazione, propone di ammettere il credito come da domanda Ammesso per euro 60.127,74, Categoria Prededuzioni; Ammesso per euro 400.190,62, Categoria Chirografari. <u>Provvedimento del Giudice Delegato</u>: Si ammette come da domanda" (Cfr. doc. 1, fasc. Fallimento);
- 2) Cronologico n. 22: "Proposta del Curatore: Causa del credito: indennità di occupazione. Il creditore chiede l'ammissione al passivo per l'indennità di occupazione dell'immobile sito in Castiglione di Cervia, per il periodo da dicembre 2021 ad agosto 2022. L'importo è parametrato alla medesima indennità riconosciuta con precedente verbale di esecutività dello stato passivo, calcolata per il periodo dalla dichiarazione di fallimento sino al mese di novembre 2021. Il Curatore ritiene di rideterminare l'indennità di occupazione riducendola della quota imputabile alla porzione di immobile di proprietà del Banco BPM, stimata in circa 1.500,00 al mese, poichè in fase di verifica delle domande tempestive l'indennità di occupazione era stata riconosciuta per l'intero immobile. Il Curatore propone di ammettere il credito per Euro 88.559,10 in prededuzione. Si propone di escludere il maggior importo di Euro 13.500,00 richiesto per indennità di occupazione, nonchè l'importo di Euro 2.417,00 imputato a spese sostenute, in quanto non autorizzate dalla Curatela. Il Curatore propone di ammettere il credito come segue: - Ammesso per euro 88.559,10, Categoria Prededuzioni; - Escluso per euro 2.417,00; - Escluso per euro 13.500,00. Osservazioni del creditore: il creditore insiste nelle proprie valutazioni rilevando che l'importo di indennità di occupazione, determinata in base al contratto, è stata riconosciuta già per i primi mesi con la prima udienza di verifica dei crediti. Il Curatore, preso atto delle osservazioni, propone di ammettere il credito come segue: - Ammesso per euro 102.059,10 Categoria **Prededuzioni**; - Escluso per euro 2.417,00; Provvedimento del Giudice Delegato: Si ammette come da proposta del curatore" (Cfr. doc. 2, fasc. Fallimento).

Le predette poste creditorie sono state oggetto di ammissione allo stato passivo sulla scorta del contratto prodotto anche nel presente giudizio, ossia:

- contratto di locazione stipulato in data 28.07.2017 tra il Fondo di Investimento " in qualità di locatrice, CP_9 (in persona della l.r. Parte_1), in qualità di conduttrice, e la Controparte_10 - la quale interveniva esclusivamente in relazione a quanto pattuito all'art. 16 del contratto (opzione di acquisto) - avente ad oggetto la locazione dell'immobile di proprietà della prima sito in Cervia (RA), loc. Castiglione Indiriz_7, al canone annuo di euro 75.000,00 oltre IVA per i primi quattro anni e di euro 110.000,00 oltre IVA a decorrere dal quinto.





In forza del predetto art. 16 del contratto, la CP_7 dal 31.07.2017 al quarto anno e settimo mese dalla predetta data (28.02.2022) avrebbe potuto esercitare l'opzione per l'acquisto dell'immobile al prezzo di euro 1.300.000,00, importo dal quale si sarebbero dovuti sottrarre i canoni sino a quel momento pagati dalla conduttrice;

all'art. 15 del medesimo contratto le parti prevedevano, altresì, che la conduttrice avrebbe potuto concedere in comodato ad una società dalla stessa controllata, controllante o soggetta a comune controllo, pur rimanendo la responsabile per tutte le obbligazioni (Cfr. doc. 1 fasc. ricorrente).


Quanto ai successivi accadimenti, come risultanti dai documenti prodotti dalle parti nel presente procedimento e sui quali si tornerà al paragrafo successivo, risulta tale sequenza:

- -contratto di comodato a titolo oneroso stipulato in data 05.10.2020 tra (comodataria), avente ad oggetto l'immobile di cui sopra, per il (comodante) e Controparte 10 corrispettivo di euro 1.000,00 al mese, dal 05.10.2020 al 30.09.2025, salvo proroga per ulteriori 5 anni, registrato in data 22.10.2020 (Cfr. doc. 2, fasç. ricorrente);
- -in data 22.07.2021 dichiarazione di fallimento di
- -in data **13.12.2021** ammissione allo stato passivo di 9), come riferito al paracrefici CP 5 della resistente CP 1 (cron. 9), come riferito al paragrafo che precede, per gli importi di euro 60.127,74 in prededuzione per indennità di occupazione dell'immobile oggetto del contratto per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento e sino a novembre 2021 ed euro 400.190,62 in via chirografaria per i canoni dovuti sino alla data di fallimento (doc. 1, fasc. Fallimento);
- in data 02.07.2022 invio dello stato passivo delle domande tempestive alla l.r. della società (ora , odierna ricorrente (Cfr. doc. 5a, fasc. Fallimento): Parte 1
- CP 5 della - in data 16.11.2022 ammissione allo stato passivo delle domande tardive di resistente (cron. 22), come riferito al paragrafo che precede, per l'ulteriore importo di euro 102.059,10 in prededuzione a titolo di indennità di occupazione dell'immobile per il periodo da dicembre 2021 ad agosto 2022 (Cfr. doc. 2, fasc. Fallimento);
- -in data **21.09.2023** invio al difensore della *Parte 1* dello stato passivo aggiornato, comprensivo delle domande tardive (Cfr. doc. 5b, fasc. Fallimento);
- -in data **26.09.2023** chiedeva il risarcimento del danno e l'adempimento del contratto CP 7 di locazione alla CP 1 (società di gestione del Fondo di Investimento l'opzione di acquisto, imputando a CP_1 il ritardo per le vicende che avevano interessato l'immobile dopo la dichiarazione di fallimento (Cfr. doc. 3, fasc. ricorrente);
- -in data 11.10.2023 viene presentata domanda di ammissione allo stato passivo dalla Parte 1, in qualità di cessionaria di un credito della Pt 4, acquistato in data 21.03.2018 (cfr. opp, all. note del 16.04.2024, doc. 12 fasc. Fallimento);
- -in data **01.11.2023** veniva promosso da *Parte_1* l'odierno ricorso per revocazione;
- -in data **05.03.2024** venivarigettata la domanda di ammissione allo stato passivo di *Parte 1* (Cfr. doc. 12, fasc. Fallimento);
- -in data **08.04.2024** è stato depositato il ricorso in opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento di esclusione del credito della resistente (giudizio iscritto al n. R.G. 13067/2024, Cfr. documentazione allegata alla nota autorizzata di parte ricorrente del 16.04.2024).

Con riferimento al presente giudizio

Con ricorso depositato in data 01.11.2023 e rubricato "RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 98 L.F.", ritualmente notificato al Fallimento e al creditore controinteressato, come in epigrafe, Parte 1 "in proprio" ha rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.





I convenuti nelle rispettive comparse hanno domandato il rigetto del ricorso, svolgendo plurimi eccezioni e rilievi che possono essere così sintetizzati:

inammissibilità del ricorso per:

- 1. carenza di legittimazione in capo alla parte ricorrente "in proprio" a promuovere azione di revocazione;
- 2. difetto della qualifica di creditrice;
- 3. difetto della qualifica di "creditrice concorrente" rispetto al credito di CP_1 ammesso al passivo;

in ogni caso, tardività della revocazione, in quanto:

- a. sarebbe stata omessa l'indicazione nel ricorso del giorno della scoperta del dolo o dell'errore;
- b. a tutto voler concedere, l'individuazione della asserita conoscenza del presupposto della revocazione fondata sul contratto *sub* doc 1 fasc. ricorrente sarebbe da collocarsi all'epoca di ricezione dello stato passivo (stato passivo delle domande tempestive inviato dal curatore alla *Parte_1* il **02.07.2022** e provvedimento assunto in ordine alla seconda insinuazione al passivo di *CP_1* il 19.09.2023, inviato con pec del **21.09.2023** al legale della *Parte_1*);

-nel merito, domandando il rigetto:

i-quanto al "dolo", per mancata dimostrazione, poiché nel ricorso non sarebbero state declinate le relative ragioni;

ii-quanto all'errore, essendo la censura inammissibile, atteso che non sarebbe stato allegato alcun errore di fatto ed essendo l'asserito errore di qualificazione giuridica (pur contestato dai resistenti) fuori dal perimetro dell'azione di revocazione;

iii-giudicato implicito derivante dal contenzioso avanti al Tribunale di Ravenna (Cfr. doc. 8 fasc. Fall.).

Alla prima udienza del 19.03.2024 celebrata avanti al GR, la ricorrente ha contestato le eccezioni e deduzioni delle controparti, collocando il *dies a quo* della conoscenza dell'errore-dolo fondante l'odierna azione nella data di deposito della insinuazione al passivo da parte di *Parte_1* nel Fall. odierno resistente, che con successiva nota autorizzata ha individuato nell'**11.10.2023.**

Parte ricorrente, presente in udienza, ha poi fornalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta al doc. 3, prodotto (in copia) da CP_I tuttavia, la difesa di CP_I non ha formulato istanza di verificazione, non ritenendo il documento rilevante ai fini della decisione.

A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza del 25-26.03.2023 il GR, su richiesta delle parti, ha assegnato termine sino al 09.04.2024 a parte ricorrente per una nota conclusiva e sino al 16.04.2024 ai resistenti per il deposito di una eventuale nota di replica, fissando udienza di discussione per il giorno 23.04.2024.

Parte ricorrente ha depositato nota conclusiva in data 16.04.2024 (oltre, quindi, il termine assegnato) e la resistente *CP 1* ha depositato nota di replica in data 22.04.2024.

All'udienza del 23.04.2024, le parti resistenti, eccepita la tardività del deposito della nota di parte ricorrente, si sono riportate ai rispettivi scritti e alle conclusioni ivi rassegnate, parimenti la difesa di parte ricorrente ha concluso come in epigrafe.

La decisione è stata assunta alla camera di consiglio del 30.05.2024.

OSSERVA

I. In ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo alla parte ricorrente





Il Collegio richiamate le argomentazioni difensive esposte dalle odierne resistenti, come riepilogate alle pagine che precedono, osserva *in primis* essere meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dal creditore *CP_1* e dalla Procedura in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente.

Giova, infatti, rammentare che l'istanza di revocazione contro i crediti ammessi ha carattere di impugnazione straordinaria, volta a conseguire il risultato che l'esecuzione collettiva vada a favore degli effettivi creditori.

Ne consegue che solo un creditore ammesso, in quanto partecipe al concorso, essendo portatore di un interesse concreto ed attuale, è legittimato alla proposizione dell'istanza diretta all'esclusione di un credito o di una garanzia da cui sia pregiudicato (Cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, sentenza n. 9318 del 17.04.2013, che ha così statuito: "Il ricorso per revocazione contro crediti ammessi (art. 98, quarto comma, legge fall., come modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) ha carattere di impugnazione straordinaria, volta a conseguire il risultato che l'esecuzione collettiva vada a favore degli effettivi creditori. Ne consegue che legittimati alla sua proposizione sono - oltre che il curatore e i titolari di diritti su beni mobili e immobili del fallito - i soli creditori ammessi al passivo, i quali possono ricevere pregiudizio dal fatto che con essi concorra un soggetto privo della qualità di creditore o di creditore privilegiato. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto del giudice di merito, il quale aveva respinto l'impugnazione per revocazione dell'ammissione al passivo fallimentare con riguardo al credito per la liquidazione di quota della società fallita, proposta da soggetti che, pur vantando una pretesa diretta sulla stessa, non erano stati ammessi al passivo fallimentare"; Cfr. in senso conforme, Cassazione civile sez. I, 02/10/2015, n.19721).

A tanto si aggiunga, quale profilo invero assorbente, che le ragioni fondanti la legittimazione di parte ricorrente dovevano essere, pena l'inammissibilità della domanda, enunciate ed allegate sin dal ricorso introduttivo.

Come da norma sopra richiamata, non è infatti previsto l'accesso all'istituto della revocazione a qualunque interessato.

Ebbene nel ricorso che qui ci occupa, composto da 5 pagine, Parte_1 ha rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe, lamentando l'asserita erronea ammissione del credito di CP_1 nulla deducendo circa l'esistenza di un proprio credito e neppure allegando l'insinuazione al passivo dalla medesima depositata in data 11.10.2023 (ossia in epoca antecedente il presente ricorso per revocazione).

Il ricorso non contiene, infatti, alcuna menzione della qualifica di creditore di *Parte_1* e la documentazione a corredo è costituita esclusivamente da contratto di locazione del 28.07.2017, contratto di locazione del 22.10.2020 e nota pec di *CP 7*.


La produzione, infatti, della insinuazione ultra-tardiva presentata da *Parte_1* è stata depositata solo da *CP_1* in sede di costituzione *sub* doc. 12.

Tale circostanza è sufficiente per fondare la reiezione della domanda.

II. nel merito: mancata dimostrazione del dolo, assenza di errore di fatto e tardività della presente iniziativa

Fermo quanto statuito al paragrafo che precede, si osserva che il ricorso di Parte_1 non sia meritevole di accoglimento anche volendo superare il profilo afferente la carenza di legittimazione, ove si intenda valorizzare quanto non indicato nel ricorso ma dedotto in prima udienza dalla





ricorrente relativamente alla insinuazione al passivo del P_{t_3} . C_o , depositata dalla stessa quale cessionaria di un asserito credito.

Non si sottace, infatti, l'esistenza di orientamento in Dottrina che ha escluso l'interesse ad impugnare mediante revocazione per la sola ipotesi di creditore che abbia fatto valere la sua pretesa e sia stato definitivamente escluso e quindi ritenendo procedibile l'iniziativa del creditore la cui istanza sia ancora *sub judice*.

Anche volendo, in tesi, accedere a tale prospettazione il Collegio osserva che il rimedio qui invocato non possa trovare accoglimento.

Il presupposto per l'esercizio dell'azione di revocazione è, infatti, più limitato rispetto a quello proponibile con gli altri mezzi di impugnazione. Attraverso questi ultimi si può provocare una rivalutazione dei mezzi di prova già allegati o rimettere in discussione questioni di diritto. Queste ultime esulano, invece, dal giudizio di revocazione posto che il *thema decidendum* può attenere ai soli errori di fatto, siccome derivanti da erronea percezione (errore o dolo), anche indotta da terzi.

La revocazione, come noto, è infatti utilizzabile quando, successivamente alla formazione definitiva dello stato passivo, si scopra che la decisione del giudice (sia di accoglimento che di rigetto) sia stata determinata da errore essenziale di fatto oppure da dolo o falsità oppure dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non siano stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all'interessato e non siano esperibili i rimedi ordinari della "opposizione" e della "impugnazione".

Muovendo da tale inquadramento si deve constatare che la revocazione qui proposta (come da scarno paragrafo contenuto alle pagg. 2-4 del ricorso e rubricato "CIRCA L'ERRORE E IL DOLO"), non sia meritevole di accoglimento per un duplice ordine di ragioni:

1) le argomentazioni in tema di "errore" svolte nel ricorso, con riferimento alla asserita natura e CP 1 di cui in premessa, ove si legge simulata del contratto posto in essere tra CP 9 "il contratto di locazione di immobile posto a base della pretesa creditoria della CP 1 cela un contratto tra la CP 1 e la CP 7, nella specie un contratto di Leasing traslativo o almeno un contratto misto di locazione e vendita a rate con riservato dominio, di modo che i canoni versati costituivano rate che scontavano una parte di prezzo di alienazione del bene" e che "Nella sostanza, tra le parti è intervenuto un leasing traslativo con la CP 7, società che interveniva in un contratto impropriamente definito contratto di locazione a uso non abitativo. Nella sostanza, a condurre il locale in quanto autorizzata nello stesso contratto" esulano era la stessa CP 7 dalle censure azionabili con il rimedio della revocazione.

Per la sussistenza dell'errore di fatto, in generale, si ritengono quindi necessari i seguenti presupposti: "- mancanza di qualsiasi componente valutativo-ricostruttiva, ma mera assunzione di fatti; - contrasto totale tra l'assunzione dei fatti erroneamente percepiti e gli atti e documenti di causa; - decisività del fatto cui attiene l'errore, e quindi sussistenza di un rapporto di causalità tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia da lui emessa, tale che, una volta eliminato l'errore, cada il presupposto su cui la pronuncia è basata; - insussistenza di un contrasto tra le parti sul punto erroneamente prospettato; - assoluta evidenza ed obiettività dell'errore, nel senso della sua "rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all' utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi" (Cass. n. 2713/2007)."





Il vizio in questione non si traduce mai in una erronea valutazione giuridica di un fatto esattamente percepito dal giudice, o in un erroneo apprezzamento delle circostanze di fatto sul piano del diritto (Cfr. Cass. 11.5.2005, n. 9929 e Cass. 28.8.1999, n. 9069), non potendo essere oggetto di gravame i c.d. errori di diritto.

Il presupposto del mezzo di gravame in parola è la scoperta di un vizio del provvedimento di ammissione che trovi la sua causa in un "errore di fatto" e non già nell'asserito errore di diritto dedotto dalla ricorrente circa la qualificazione giuridica del contratto operata dal GD in sede di verifica crediti.

La parte ricorrente, nella specie, non riferisce di un errore di fatto da cui sarebbe derivata l'ammissione al passivo dei crediti della CP_1 bensì di un errore di diritto, ritenendo che nel caso di specie il G.D. sia incorso in un errore nella "interpretazione del contratto" e nella "qualificazione giuridica" dello stesso. Secondo la ricostruzione della ricorrente, infatti, il contratto celerebbe un leasing traslativo o un contratto misto di locazione e vendita a rate con riserva di dominio tra la CP_1 e la CP_2 .

Non ricorre quindi il presupposto ex art. 98, co. 4, l.f. dell'errore di fatto, per stessa ammissione della ricorrente.

Le argomentazioni spese da parte ricorrente sono pertanto inidonee ad integrare la fattispecie dell'errore di fatto.

2) <u>non meritevole di accoglimento risulta, altresì, il motivo di revocazione invocato al paragrafo I.</u> del ricorso in tema di "dolo".

La falsità è riconducibile a qualsiasi ipotesi di falso (materiale o ideologico) mentre il dolo a sua volta è riconducile alla condotta di uno dei soggetti del processo che abbia posto in essere artifici ingannatori in danno degli organi della procedura. Pertanto, nel concetto di dolo ex art. 98 l. fall. possono essere ricomprese le ipotesi di cui agli artt. 395, nn. 1 e 6, e 404, secondo comma, c.p.c. (ossia dolo di una parte in danno dell'altra, dolo del giudice, dolo o collusione delle parti in danno di terzi).

Orbene, nel ricorso (così come nella nota difensiva successiva) non vi è alcuna descrizione dell'asserita condotta dolosa fonte della asserita indebita ammissione del credito di CP_I La ricorrente, pur agendo mediante revocazione, nulla deduce con riferimento ai raggiri-artifici ingannatori in danno degli organi della procedura che avrebbero determinato l'ammissione al passivo dei crediti di CP_I

Peraltro, non si comprende come l'odierna ricorrente possa ora lamentarsi di una condotta dolosa afferente la stipula del contratto per cui è causa, quando la stessa, proprio in qualità di l.r. della ... CP 5 in bonis, ha sottoscritto il contratto di locazione.

L'assoluta indeterminatezza della domanda in ordine all'invocato dolo determina conseguentemente la sua reiezione.

Da ultimo, si osserva che neppure è stata allegata la mancata conoscenza di documenti decisivi per la causa, invero circostanza mai evocata a sostegno del ricorso, avendo peraltro parte ricorrente fornito copia del medesimo contratto fondante il credito ammesso di CP 1

Sussiste infine la tardività della presente iniziativa.

Come richiamato alle pagine che precedono l'istituto presuppone che sia decorso il termine per l'opposizione e impugnazione e che la circostanza (dolo, errore di fatto) fondante la revocazione sia stata scoperta successivamente alla definitività dello stato passivo.





Ebbene per stessa ammissione di parte ricorrente l'asserita natura simulata del contratto con valenza decettiva coinciderebbe temporalmente con la stipula del contratto *de quo*, alla quale partecipò proprio la *Parte_1* quale l.r. di *CP_9* appare quindi evidente, volendo seguire la stessa prospettazione in atti di parte ricorrente, che quest'ultima non possa aver appreso di tali circostanze in epoca recente e comunque dopo la definitività dello stato passivo, risalendo il contratto in contestazione all'anno 2017 ed essendo stata la *Parte_1*, quale l.r. della società fallita, comunque notiziata delle verifiche crediti nelle quali sono state esaminate le insinuazioni al passivo di *CP 1*

III. in ordine alla domanda svolta in via gradata

Il rigetto dell'invocato rimedio della revocazione esonera dalla disamina della domanda in via gradata di rideterminazione del canone e dell'indennità riconosciuti dal consecuti dal crediti.

Il regime delle spese di lite segue l'integrale soccombenza di parte ricorrente.

Spese di lite

Il valore della domanda deve essere parametrato al cre La ricorrente viene pertanto condannata alla refusio	
15% a titolo di rimborso spese generali in favore di	[]
Controparte_1	e di euro 15.659.00 oltre 15% a titolo di
rimborso spese generali in favore di CP_4	. <i>CP_5</i> - n. 517/2021 Ruolo Fall.
(compensi calcolati in ragione del valore del credito a pari a complessivi euro 562.377,36, secondo pertanto 520.000 e così euro 4.607,00 per fase di studio, euro 3 per fase decisionale, comprensiva delle note autori discussione).	lo scaglione di valore da euro 260.000 ad euro 3.039,00 per fase introduttiva ed euro 8.013,00
Non sussistono, invece, i presupposti per l'accoglime c.p.c., come formulata dal <i>CP_4</i> .	nto della richiesta di condanna ex art. 96 co. 1
La previsione di cui all'art. 96 co.1 cpc presuppone,	infatti, che la parte richiedente, nella specie il
Fallimento, fornisce la prova del pregiudizio subito.	
Nessuna specifica allegazione emerge dagli atti di c	ausa e pertanto non può ritenersi operante un

PQM

Il Tribunale in composizione collegiale come sopra, definitivamente pronunciando:

potere di supplenza da parte del Tribunale, in assenza di evidenze a corredo.

-RIGETTA il	ricorso per rev	vocazione	promosso	da		Pa	rte_1			(CF
C.F1) avente a	ad oggetto	i crediti di	parte	e resisten	te		[]		
	C	ontroparte_1	T.				in f	orma	abbrev	⁄iata
	Controparte_2		(C.F.	. 1	P.IVA_1), am	messi	allo sta	ato pas	sivo
del convenuto	CP_4	CP_5	- n. 517/202	21 Ru	ıolo Fall.	(C.F. 6	e P.IV.	A = F	P.IVA_2),
con conseguent	e conferma dello s	stato passiv	o:							





-condanna la ricorrente	Parte 1	(CI	F (C.F. 1) al pagamento		
delle spese di lite del pres	ente giudizio:			_			
in favore della convenuta	Controparte_1			Controparte_	_1		
[]	liquidate in euro	12.046,00	oltre 15%	sul comper	nso ex art. 2 DM		
55/2014 (e successive mo	difiche), oltre Cassa	e IVA come p	er legge;				
in favore del convenuto	CP_4	<i>CP_5</i> - n.	517/2021	liquidate in	n euro 12.046,00		
oltre 15% sul compenso ex art. 2 DM 55/2014 (e successive modifiche), oltre Cassa e IVA come							
per legge.							
Così deciso in Milano, ne	lla camera di consigli	io della Secor	nda Sezione	e Civile, in d	lata 30.05.2024.		
Il giudice rel. ed	est.		Il Presio	dente			
dott. Luca Gia			dott	.ssa Laura D	De Simone		